

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2023-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1983

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali con relativo Protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di cui si raccomanda l'approvazione concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione stipulata a Praga il 5 maggio 1981 tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca.

La Convenzione contiene regole idonee ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali.

Le soluzioni tecniche adottate sono, in linea generale, identiche a quelle già speri-

mentate in precedenti accordi internazionali con altri paesi dell'Est europeo (Romania, Ungheria) con un tendenziale adeguamento alla normativa-tipo elaborata in sede OCSE.

Il testo della Convenzione risulta così idoneo a garantire gli interessi tributari del nostro Paese e costituisce uno strumento utile a favorire la crescita e la diffusione di attività produttive e commerciali italiane sul territorio della Repubblica cecoslovacca.

MARTINAZZOLI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.